
**Negoziazione assistita familiare con figli minori:
cosa accade se il PM non autorizza l'accordo?
Contrasto giurisprudenziale nella prima giurisprudenza di merito**

Giulio SPINA *

Art. 6 comma 2 del D.L. 12.09.2014, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162



accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti



l'accordo deve essere **trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica** presso il tribunale competente;



il PM:

- a) quando ritiene che l'accordo **risponde all'interesse dei figli**, lo **autorizza**;
b) quando, invece, ritiene che l'accordo, che riguardi figli minori (o figli maggiorenni incapaci e portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti), **non risponda all'interesse dei figli**, lo deve **trasmettere, entro cinque giorni, al presidente del tribunale** competente, che fissa, entro trenta giorni, la **comparizione delle parti e provvede senza ritardo**.

- **Il parere del PM è vincolante per il giudice e le parti?**
- **Cosa accade davanti al giudice se il PM non autorizza l'accordo?**
- **Il giudice e le parti possono derogare al parere del PM?**

* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

IL PARERE DEL PM È VINCOLANTE

Se non si aderisce all'indicazione del PM va depositato un ricorso ad hoc con esplicita od implicita rinuncia alla via della negoziazione assistita

Pronuncia di riferimento

[Tribunale di Torino, sezione settima, provvedimento del 15.1.2015](#)

Fattispecie

Il PM, trasmettendo al presidente del tribunale l'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita, rilevava che **l'accordo non risulta va rispondere all'interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autonomo**, giacché non era previsto alcun contributo per il di lui mantenimento.

Il Presidente, convocate le parti, deve invitare le stesse ad adeguarsi ai rilievi del PM, e, nel caso di disponibilità in tal senso, autorizzare egli stesso l'accordo; difatti, il PM ha già formulato il proprio parere sul punto, ritenendo non autorizzabile l'accordo per specifiche ragioni da egli stesso indicate. Se invece le parti meramente non intendano adeguarsi ai citati rilievi, il Presidente deve limitarsi a non autorizzare l'accordo, giacché nessuna "conversione" in altro genere di procedimento risulta ammissibile.



Principali argomentazioni


- Non può essere violato il generale **principio della domanda**, quello della **corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato**, nonché le specifiche norme di cui agli **artt. 711 e 710 c.p.c.**, e **4, comma 16, e 9 L. 898/70** (per i quali sono previsti un atto introduttivo e l'impulso di parte);
- di conseguenza, il procedimento, a seguito della mancata autorizzazione del Pm, **non può tramutarsi in un normale procedimento** di separazione consensuale o ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o ancora ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
- non si può quindi ottenersi una pronuncia (decreto di omologa, sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio o ancora decreto ex art. 710 c.p.c.) **laddove nessuna domanda sia stata formulata dalle parti.**

Qualora invece le parti o non intendano aderire pienamente ai rilievi del Pubblico Ministero, o, in conseguenza di detti rilievi, intendano apportare modifiche importanti alle condizioni dell'accordo, il Presidente deve fissare udienza, consentendo alle parti di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Il giudice non può invece procedere de plano all'autorizzazione.

Principali argomentazioni

- Va rispettato il principio di economia processuale in senso ampio, anche affinché **non venga del tutto vanificata l'opera prestata dai legali sino a quel momento** per una soluzione rapida e consensuale della crisi familiare;
- in materia processuale, vige il principio che impone la **necessità di una domanda delle parti per l'emissione di qualsivoglia provvedimento** da parte dell'organo giudicante;
- è **necessario che il PM esprima** sempre il proprio parere sulle condizioni che regoleranno i rapporti tra le parti, qualora dette condizioni riguardino **figli minori, maggiorenni non economicamente autonomi o portatori di handicap**.

COSA ACCADE IN PRATICA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEL PM



**LE PARTI
NON SI PRESENTANO
ALL'UDIENZA**

La procedura di negoziazione assistita dovrà intendersi **implicitamente rinunciata** e dovrà essere **archiviata con pronuncia di non luogo a provvedere**

**LE PARTI
intendano procedere,
magari in conseguenza ai rilievi
del PM,
AD ULTERIORI MODIFICHE
DELLE CONDIZIONI
DELL'ACCORDO**

Il Presidente del tribunale

- **non può procedere de plano all'autorizzazione;**
- deve **fissare udienza** per consentire alle parti di depositare in tempo utile **ricorso ad hoc**, con **esplicita od implicita rinuncia alla via della negoziazione assistita** (per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio).

- L'**accordo** raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi **implicitamente rinunciato**
- Il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una **pronuncia di non luogo a provvedere**.
- Un **nuovo procedimento giurisdizionale**, con le relative domande verrà regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo

IL PARERE DEL PM NON È VINCOLANTE

Il presidente del tribunale può, in difformità al parere del PM, autorizzare l'accordo

Pronuncia di riferimento

[Tribunale di Termini Imerese, ordinanza del 24.3.2015](#)

Fattispecie

Due coniugi, con figli minori, raggiungevano l'accordo a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della loro separazione personale, ma il P.M. esprimeva **parere ostativo all'autorizzazione, ritenendo che l'accordo non rispondesse all'interesse dei figli.**

Il parere del PM è obbligatorio ma non vincolante, mentre i coniugi possono integrare o modificare le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli. Il giudice, in difformità al parere del PM, può considerare le condizioni dell'accordo sufficientemente congrue ed idonee a tutelare gli interessi dei figli e, pertanto, può autorizzare l'accordo.



Principali argomentazioni

- **il procedimento che si instaura, a seguito della trasmissione dell'accordo da parte del P.M. ed alla sua denegata autorizzazione, ha natura giurisdizionale ed è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione.**
- Nel procedimento che si instaura davanti al presidente del Tribunale **il giudicante può procedere a rivalutare le condizioni dell'accordo, nonché le ragioni addotte a sostegno dello stesso e la documentazione allegata.**
- In sede di comparizione davanti al presidente del Tribunale **i coniugi possono integrare o modificare le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli.**
- Il provvedimento conclusivo consiste in un **provvedimento autorizzatorio o nel diniego dell'autorizzazione** (e non in un provvedimento di omologazione dell'accordo da parte del Tribunale).
- **Non è ammissibile**, in caso di diniego dell'autorizzazione, una possibilità di **trasformazione di tale rito in quello proprio della separazione consensuale** ex art. 711 c.p.c. anche se **non va esclusa la proponibilità di un successivo autonomo ricorso** per separazione consensuale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CONCORDA CON IL PARERE NEGATIVO DEL PM E LE PARTI NON MODIFICANO L'ACCORDO

Il Presidente del tribunale NON AUTORIZZA L'ACCORSO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CONCORDA CON IL PARERE NEGATIVO DEL PM MA LE PARTI MODIFICANO L'ACCORDO E IL GIUDICE RITIENE IL NUOVO ACCORDO IDONEO

Il Presidente del tribunale AUTORIZZA L'ACCORSO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NON CONCORDA CON IL PARERE NEGATIVO DEL PM

Il Presidente del tribunale AUTORIZZA L'ACCORSO